



*Procura Generale della Repubblica della  
Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della

SEZIONE QUINTA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2022

**Ruolo** n. 8 (n. 37781/2021 R.G.)

**Ricorrente:** \*\*\*\*\*

**Ricorre contro:** Ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 15.7.2021

## **IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione ai contestati reati.

In sintesi nel ricorso si lamenta:

l'omessa valorizzazione dei contenuti dei filmati dai quali traspariva che il ricorrente, a differenza di altri colleghi, non assumeva un ruolo attivo nelle violenze poste in essere in danno dei detenuti, anzi, in molti casi, attivandosi per sottrarre questi ultimi dai colpi inferti da altri appartenenti alla polizia penitenziaria;

l'omessa valutazione del particolare contesto in cui quegli episodi erano maturati e, segnatamente, dallo svolgimento di una perquisizione straordinaria, con coinvolgimento di altri reparti, a seguito di fatti di insubordinazione verificatisi fino al giorno precedente e determinati dalla tensione alimentata dal diffondersi del Covid all'interno delle case circondariali;

le condizioni patologiche, documentate, dell'ispettore \*\*\*\*\* con conseguente impossibilità di dispiegare condotte violente nei confronti dei detenuti;

l'assenza di una posizione di garanzia in capo all'ispettore \*\*\*\*\*, da cui derivava l'assenza dell'obbligo di impedire dell'evento, essendo chiamato solo a svolgere una funzione di controllo rispetto ai sottoposti e di eventuale informazione degli organi superiori;

l'assenza di elementi idonei a supportare la tesi del concorso morale, sotto forma di agevolazione, fornita agli esecutori delle violenze, non potendosi attribuire rilievo alla mera presenza sul posto da parte del ricorrente.

La difesa, inoltre, lamenta la errata applicazione dell'articolo 613 bis cp, attesa la natura soggettiva della crudeltà ed il fatto che un solo atto di violenza o minaccia non vale a configurare il delitto di tortura, dovendosi escludere che tale condotta possa essere tratta esclusivamente dall'essere stato presente a tutte le altre violenze poste in essere da altri esponenti della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, essendo le argomentazioni fondate su affermazioni del tutto generiche e non calibrate sulla singola posizione del ricorrente.

Il ricorso è infondato.

Va rilevato che in parte il primo motivo di ricorso è senz'altro inammissibile, particolarmente nel punto in cui le doglianze sono imperniate sulla lettura in chiave alternativa del compendio investigativo, con una evidente sollecitazione a rivisitare il merito.

Nella parte in cui, invece, la difesa solleva eccezioni sulla configurabilità del concorso morale e del contributo fornito dal ricorrente ex articolo 40 cpv cp rispetto alle violenze poste in essere da altri appartenenti alla polizia giudiziaria il ricorso è infondato.

Ed invero, va evidenziato che il Tribunale, con motivazione dettagliata, logica e pienamente correlata alle risultanze investigative (che, infatti, risultano puntualmente richiamate da pagina 3 a pagina 7) ha dato ampiamente conto del diretto coinvolgimento del ricorrente nelle violenze, ora come vero e proprio autore, ora come attivo ausiliatore, con una adesione ai propositi criminosi che trova un definitivo e non equivoco riscontro nei messaggi scritti dallo stesso Crocco nella chat con gli altri colleghi, tutti rivelanti una evidente soddisfazione per le condotte poste in essere.

Non v'è dubbio, poi, che nella qualità di ispettore il ricorrente avesse l'obbligo di evitare che le attività di perquisizione, di per sé legittime, degenerassero nelle condotte di violenza assolutamente ingiustificata in danno dei detenuti e descritte in maniera compiuta dalle stesse vittime, sulla cui attendibilità nessun dubbio può aversi, atteso che il dichiarato ha trovato puntuale e chiarissimo riscontro dai filmati acquisiti ed analizzati con assoluta precisione dal collegio.

La decisione, inoltre, si caratterizza per la sua completezza anche per l'espresso richiamo alla ricostruzione difensiva fornita dallo stesso ricorrente, testualmente richiamata a pagina 4, e ritenuta del tutto inattendibile proprio sulla base dell'ampio compendio investigativo che restituiva una descrizione dei fatti del tutto diversa.

Conforme al dettato normativo ed agli orientamenti sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità è l'inquadramento dei fatti nel paradigma dell'articolo 613 bis cp; sul punto va senz'altro segnalata l'assoluta riconducibilità dei fatti contestati ai principi di diritto enunziati nelle sentenze sez. 5 - , n. 4755 del 15/10/2019 e sez.5 n. 50208 del 11/10/2019.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Con motivazione del tutto logica e incensurabile il pericolo di reiterazione viene ancorato tanto alla obiettiva, elevata gravità dei fatti contestati, quanto alla totale assenza di riflessione e resipiscenza rivelata dal ricorrente in epoca successiva;

il giudizio, infine, di inidoneità di eventuali misure interdittive si correla alle summenzionate considerazioni e non presentando vizi di logicità è del tutto incensurabile in questa sede.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore